

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO SUI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

*All'articolo 1, comma 2, è aggiunta infine la seguente lettera:
"h) assemblea cittadina".*

Nel "Titolo V – Forme di partecipazione collettiva alla elaborazione e alla verifica delle politiche comunali", dopo il "Capo I - Istruttoria pubblica" e il "Capo II - Conferenza dei servizi", è aggiunto il nuovo "Capo III - Assemblea cittadina", composto dagli articoli seguenti.

CAPO III - ASSEMBLEA CITTADINA

Art. 45 - Definizione, natura, oggetto e finalità

1. L'Assemblea cittadina prevista dall'art. 6-*bis* dello Statuto, nel prosieguo anche semplicemente l'Assemblea, è un istituto di democrazia partecipativa di tipo deliberativo teso a promuovere il concorso della cittadinanza alla formazione e attuazione delle politiche comunali e a rafforzare il dialogo fra i cittadini e tra questi e l'amministrazione, su temi particolarmente rilevanti, di interesse pubblico e generale a livello locale, che rientrano nella competenza politico-amministrativa del Comune di Bologna.
2. L'Assemblea cittadina è organo temporaneo del Comune, con funzioni propositive, di impulso e consultive, costituito da un campione casuale di cittadine e cittadini, egualmente rappresentativo della popolazione della città, secondo le modalità di selezione e composizione previste dal successivo art. 49.
3. Possono costituire temi oggetto dell'Assemblea le politiche di diretta competenza del Comune relative al cambiamento climatico, all'ambiente, alla mobilità sostenibile, alle opere e lavori pubblici, all'economia, all'innovazione e digitalizzazione, alla sicurezza, alla qualità urbana e allo spazio pubblico, al patrimonio pubblico, all'alleanza generazionale, all'integrazione e all'inclusione sociale, ai diritti, alla salute pubblica, alla formazione e istruzione, alle politiche abitative, alla cultura, allo sport, alla pianificazione e programmazione di settore (urbanistica ed edilizia, ambientale, della mobilità, energetica).
4. In relazione all'alto valore democratico dell'istituto in parola, il Consiglio comunale può stabilire di dedicare annualmente una sessione di lavoro sui temi della partecipazione, della valutazione dei processi partecipativi svolti ed all'eventuale individuazione dei temi su cui possa svolgersi l'Assemblea cittadina, anche mediante l'approvazione finale di un ordine del giorno.
5. Ai fini del presente Regolamento, si intende:
 - a) per "deliberazione" quale atto del Consiglio o della Giunta, il corrispondente provvedimento amministrativo collegiale ai sensi, rispettivamente, degli articoli 42 e 48 del d.lgs. n. 267/2000;
 - b) per "deliberazione" quale metodo con cui opera l'Assemblea, l'adeguata acquisizione, discussione e ponderazione delle conoscenze e informazioni, delle posizioni e argomentazioni e degli interessi in gioco, al fine di soppesare le diverse opzioni possibili e le rispettive implicazioni e così giungere alla decisione sull'oggetto dell'assemblea stessa mediante la formulazione delle proposte e raccomandazioni; il metodo deliberativo, di cui all'art. 6-*bis*, comma 2, secondo periodo dello Statuto, si esprime, in particolare, nella

corrispondente fase dell'Assemblea prevista dall'art. 54, commi 1, punto iii), e 4.

Art. 46 - Diritto di iniziativa e presupposti di ammissibilità

1. L'Assemblea cittadina è indetta, per un massimo di una volta all'anno, ai sensi dell'art. 6-*bis*, comma 3 dello Statuto:
 - a) su iniziativa del Consiglio comunale, con richiesta sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri;
 - b) su iniziativa popolare, mediante richiesta presentata da un Comitato promotore e sottoscritta da almeno cinquemila persone che siano titolari dei diritti di partecipazione ai sensi dell'art. 3 dello Statuto;
 - c) su iniziativa di almeno la metà più uno dei Consigli di Quartiere, mediante proposta avanzata con conforme deliberazione.
2. Sono presupposti di ammissibilità dell'Assemblea cittadina:
 - a) il rispetto dell'ambito oggettivo definito dal precedente art. 45, commi 1 e 3; b) la chiarezza, univocità e coerenza dell'oggetto rispetto alle finalità di cui all'art. 45, comma 1;
 - c) il rispetto dei limiti riferiti alle competenze amministrative del Comune; d) che l'oggetto non sia in contrasto con obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dall'amministrazione comunale;
 - e) che il medesimo tema non sia già stato oggetto, nello stesso mandato amministrativo, di referendum consultivo o di istruttoria pubblica ai sensi degli articoli 10 e 38 del presente regolamento.

Art. 47 - Disposizioni particolari per l'assemblea ad iniziativa popolare

1. Nell'ipotesi prevista dal precedente art. 46, comma 1, lettera b), si applicano le seguenti disposizioni.
2. La richiesta di indizione contiene l'oggetto, le motivazioni e la finalità per i quali è richiesta l'indizione dell'Assemblea, ed è presentata al Presidente del Consiglio comunale da un Comitato promotore costituito da almeno 200 persone che siano titolari dei diritti di partecipazione ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, che la sottoscrivono. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 11.
3. La richiesta è sottoposta a giudizio di ammissibilità, che verte esclusivamente sui presupposti previsti dal precedente art. 46, comma 2, ed è svolto dal Comitato dei garanti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 12 e 12-*bis*.
4. In caso di esito positivo del giudizio di ammissibilità, il Comitato promotore può procedere alla raccolta delle firme. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite dai commi da 2 a 7 dell'art. 39.
5. Nell'istruttoria volta a definire la conseguente deliberazione di indizione del Consiglio comunale è garantita un'adeguata partecipazione del Comitato promotore. 6. L'indizione da parte del Consiglio comunale è atto dovuto, salvo motivato diniego approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati. 7. Nelle ipotesi previste dal precedente art. 46, comma 1, lettere a) e c), la richiesta o la proposta contiene l'oggetto, le motivazioni e la finalità per i quali è richiesta o proposta l'indizione dell'Assemblea.

Art. 48 - Indizione

1. L'Assemblea cittadina, ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3 dello Statuto, è indetta con deliberazione del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, entro 60 giorni dal deposito della richiesta, completa delle firme raccolte nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 46, o dall'ultima deliberazione di proposta, nel caso di cui alla lettera c) della medesima disposizione.
2. Con la predetta deliberazione, il Consiglio comunale, sentita la Giunta, indice l'Assemblea cittadina e stabilisce:
 - a) le finalità per le quali l'Assemblea è indetta;
 - b) l'oggetto, che, fermo restando quanto previsto dall'art. 45, comma 1, può consistere – a seconda che all'Assemblea sia dato mandato di esercitare una funzione propositiva e di impulso oppure una funzione consultiva – nell'indicazione di un tema generale su cui elaborare raccomandazioni, oppure nella formulazione di uno o più quesiti ai quali rispondere, o nella richiesta di un parere da esprimere su una o più proposte, anche di provvedimenti;
 - c) la durata, che, di norma, non è inferiore a 3 e superiore a 6 mesi, decorrenti dalla data della riunione di insediamento dell'Assemblea, salva la facoltà di successiva motivata proroga, deliberata dall'Assemblea stessa, comunque per un tempo massimo di ulteriori 3 mesi ed entro quanto stabilito ai sensi della successiva lettera d);
 - d) il numero massimo di riunioni dell'Assemblea, per lo meno ai fini del riconoscimento del trattamento economico previsto dall'art. 51, comma 1, lett. a), anche tenuto conto della complessità dell'oggetto, del numero di componenti e delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'ente;
 - e) la composizione dell'Assemblea e le relative modalità di selezione dei componenti, secondo quanto previsto dal successivo art. 50;
 - f) la individuazione degli organi di governance, secondo quanto previsto dal successivo art. 49;
 - g) le modalità e i tempi di convocazione della riunione di insediamento dell'Assemblea, che si tiene di norma entro due mesi dall'esecutività della deliberazione, salvo il maggior tempo necessario per la conclusione delle operazioni di selezione dei partecipanti;
 - h) l'individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento dell'Assemblea, nei limiti degli atti organizzativi e di programmazione economico-finanziaria dell'ente vigenti, che può essere dal Consiglio rimessa ad apposita deliberazione della Giunta comunale;
 - i) l'impegno politico-amministrativo a prendere in esame e decidere motivatamente sulle proposte e raccomandazioni approvate dall'Assemblea ai sensi del successivo art. 55, anche eventualmente assumendo un impegno rafforzato per l'accoglimento di quelle che risulteranno approvate per consenso, all'unanimità o con una determinata maggioranza qualificata in ogni caso superiore a quella minima;
 - j) ogni altra disposizione organizzativa e procedurale utile per il buon funzionamento ed esito dell'Assemblea.
3. Con la medesima deliberazione di cui al comma 1, inoltre, il Consiglio comunale può: - individuare eventuali ulteriori organi, di natura facoltativa, di volta in volta ritenuti necessari per il buon funzionamento dell'Assemblea;
- sospendere la propria attività deliberativa inerente il medesimo oggetto dell'Assemblea.

4. Nei casi previsti dalle lettere b) e c) del comma 1 del precedente art. 46, la finalità e l'oggetto dell'Assemblea sono definiti in coerenza con la richiesta o proposta, salva la facoltà del Consiglio comunale di apportarvi quelle modifiche e integrazioni che siano utili a precisarli e inserirli nel contesto delle politiche del Comune, in ogni caso d'intesa, rispettivamente, con il Comitato promotore o con la Conferenza dei Presidenti dei Consigli di Quartiere.

Art. 49 - Organi di governance

1. Per l'efficace organizzazione e funzionamento dell'Assemblea cittadina, nonché per il successivo monitoraggio sull'attuazione dei relativi esiti, la deliberazione di indizione individua i seguenti organi necessari:
 - a) Comitato di coordinamento;
 - b) Comitato di supporto;
 - c) Comitato di garanzia;
 - d) Comitato di monitoraggio.
2. Il Comitato di coordinamento di cui alla lettera a) del primo comma, è composto da due portavoce dell'Assemblea, successivamente estratti a sorte nella prima riunione della stessa, e da rappresentanti tecnici del Comune e/o enti terzi che siano competenti sui processi partecipativi e sull'oggetto dell'assemblea, nominati dal Sindaco. Il Comitato ha compiti di progettazione, organizzazione, selezione dei partecipanti, gestione, logistica, facilitazione di processo e comunicazione esterna, d'intesa con l'amministrazione comunale.
3. Il Comitato di supporto di cui alla lettera b) del primo comma, è eletto dal Consiglio comunale all'atto dell'indizione, sentiti il Sindaco nonché il Comitato promotore nel caso di iniziativa popolare o i Quartieri nel caso di loro proposta, ed è composto da un minimo di 3 e un massimo di 5 esperti, appartenenti a generi diversi, con competenza sull'oggetto dell'assemblea. Il Comitato ha il compito di:
 - individuare gli esperti tematici da invitare a intervenire ai lavori dell'assemblea durante la fase di informazione e formazione di cui all'art. 53, comma 2, garantendo principi di competenza, indipendenza e neutralità rispetto alle scelte da assumere;
 - definire le modalità, i criteri selettivi e i tempi con cui i soggetti portatori di interessi collettivi o di categoria possono interagire con l'Assemblea durante la fase di ascolto e confronto di cui all'art. 53, comma 3, assicurando trasparenza e parità di accesso, anche mediante un avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse ad essere auditi.
4. Il Comitato di garanzia di cui alla lettera c) del primo comma, è eletto dal Consiglio comunale all'atto dell'indizione, sentiti il Sindaco nonché il Comitato promotore nel caso di iniziativa popolare o i Quartieri nel caso di loro proposta, ed è composto da non meno di 3 e non più di 5 personalità, appartenenti a generi diversi, di indiscussa indipendenza e comprovata competenza in materia di processi di partecipazione. Il Comitato ha il compito di:
 - garantire la corretta applicazione metodologica dell'istituto partecipativo dell'Assemblea in ogni sua fase, in relazione a quanto previsto dall'art. 6-bis dello Statuto e dalle disposizioni del presente Regolamento;
 - assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'intero processo dell'Assemblea, con riferimento al rispetto di tutto quanto stabilito dal Consiglio comunale con la deliberazione di indizione;
 - assicurare, in particolare, che la selezione degli esperti e dei rappresentanti dei

soggetti portatori di interessi che intervengono ai lavori dell'Assemblea avvenga nel rispetto di criteri e modalità trasparenti ed equilibrate.

5. Il Comitato di monitoraggio di cui alla lettera d) del primo comma è composto da una rappresentanza ristretta di componenti dell'Assemblea, eletta al suo interno al termine dei lavori ai sensi del successivo art. 54, comma 5, entro il numero definito dal Consiglio comunale. Il Comitato è invitato a intervenire alle sedute delle competenti Commissioni consiliari, ai sensi dell'art. 55, comma 1, nel corso dell'istruttoria per la decisione del Consiglio sugli esiti dell'assemblea, e dell'art. 56, comma 4, nell'ambito della periodica verifica sullo stato di attuazione.

Art. 50 - Composizione e modalità di selezione

1. Il numero dei e delle componenti dell'Assemblea cittadina è stabilito dal Consiglio comunale con la deliberazione di indizione nel numero minimo di 100 e massimo di 200, anche tenuto conto della finalità e dell'oggetto dell'assemblea stessa.
2. I e le componenti dell'Assemblea cittadina, sono selezionati per estrazione a sorte mediante campionamento casuale stratificato su tutte le cittadine e i cittadini e le straniere e gli stranieri, che siano residenti e abbiano compiuto i 16 anni di età, effettuato dai competenti uffici del Comune ove necessario anche avvalendosi di soggetti esterni, in modo da assicurare in modo eguale e neutrale la rappresentatività socio-demografica più fedele possibile della popolazione residente nel Comune di Bologna per genere, per età (prevedendo un congruo numero di classi) e per distribuzione territoriale di residenza (quartieri o, eventualmente, zone).
3. Oltre ai componenti titolari, è selezionato anche un congruo numero di sostituti, che subentrano in caso di impedimento o di assenza dei primi per più di due riunioni consecutive dell'assemblea, che ne comporta l'automatica decadenza.
4. In ragione della finalità e dell'oggetto dell'Assemblea, previa verifica della disponibilità delle necessarie basi di dati, la deliberazione di indizione può inoltre prevedere:
 - l'estensione del campionamento anche a cittadini e stranieri non residenti che tuttavia studiano o lavorano stabilmente nella città o comunque sono "city users" che la frequentano regolarmente, come ad esempio studenti fuorisede e lavoratori pendolari, in misura non superiore al 20% del totale dei componenti;
 - l'adozione di ulteriori particolari criteri di campionamento, quali, a titolo esemplificativo, il titolo di studio, la categoria professionale o il livello reddituale.
5. La selezione del campione è preceduta da una fase di ampia ed esaustiva informazione alla cittadinanza circa il processo in atto, attraverso i canali istituzionali dedicati alla comunicazione pubblica, nonché i canali mediatici disponibili, per favorire la partecipazione dei cittadini selezionati e informare la generalità dei cittadini dell'indizione dell'assemblea.

Art. 51 - Diritti e doveri dei componenti e degli altri soggetti coinvolti

1. I e le componenti dell'Assemblea cittadina hanno diritto:
 - a) a percepire un gettone di presenza, nella misura stabilita dalla deliberazione di indizione, per la effettiva partecipazione a ciascuna riunione dell'assemblea, per coloro che al termine dei lavori abbiano partecipato ad almeno il 70% delle riunioni, in ogni caso nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'ente;

- b) ad avvalersi di servizi di supporto tecnico e logistico messi a disposizione dal Comune per assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione e di esercizio della funzione, anche nella conciliazione con la vita familiare e lavorativa, quali, a titolo esemplificativo, assistenza digitale, baby sitting, etc.;
 - c) a fruire di sconti e agevolazioni, definiti al momento dell'indizione dell'assemblea, per l'accesso a servizi comunali, in particolare nel campo della cultura, del turismo, del tempo libero, dello sport e della mobilità sostenibile.
2. I e le componenti dell'Assemblea cittadina sono tenuti:
- a) a partecipare assiduamente alle riunioni dell'assemblea e a prepararsi in vista delle stesse;
 - b) a informarsi, formarsi e confrontarsi in modo serio, adeguato ed effettivo sull'oggetto dell'Assemblea, così da esprimere le proprie idee e volontà in termini consapevoli e informati;
 - c) ad esercitare la funzione con imparzialità, correttezza, buona fede e rispetto delle norme, nonché verso le e gli altri componenti dell'Assemblea, il Comune, i rappresentanti degli interessi coinvolti e l'intera cittadinanza.

Art. 52 - Organizzazione e funzionamento generale

1. L'Assemblea cittadina è dotata di autonomia organizzativa interna, nel rispetto e nei limiti di quanto stabilito dallo Statuto, dal presente Regolamento e dalla deliberazione consiliare di indizione, e, in ogni caso, in stretto raccordo col Comitato di coordinamento previsto dal precedente art. 49, comma 2.
2. Per l'assunzione delle decisioni, durante e al termine dei propri lavori, l'Assemblea privilegia il più possibile il metodo del consenso, inteso come processo decisionale collaborativo che ha come obiettivo quello di pervenire a una decisione consensuale, cioè che non sia solo espressione della maggioranza dei partecipanti, ma che integri nella decisione stessa anche le opinioni e obiezioni minoritarie, attraverso specifiche metodologie di lavoro e il supporto di facilitatori esperti. L'Assemblea ricorre a votazioni, di norma a maggioranza semplice dei presenti, soltanto in caso di accertata impossibilità di procedere altrimenti entro un tempo ragionevole. E' fatto salvo quanto specificamente previsto dal successivo art. 54, comma 5 per la decisione finale dell'Assemblea.

Art. 53 - Rapporti tra l'amministrazione comunale e l'assemblea durante il suo svolgimento

1. Il Comune promuove, segue, affianca e supporta in modo continuativo, anche avvalendosi di soggetti terzi, l'intero processo dell'Assemblea cittadina. 2. A tal fine, il Comune:
 - a) nomina un Responsabile del procedimento, che sovrintende e coordina sul piano tecnico-amministrativo interno tutte le fasi del processo, in collaborazione con gli uffici interessati;
 - b) assicura le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento dell'Assemblea in ogni suo aspetto, il funzionamento degli organi di governance, l'apporto degli esperti e l'attività del team organizzativo di cui alla lettera successiva, nei limiti degli strumenti organizzativi e di programmazione economico-finanziaria dell'ente vigenti, che devono in ogni caso consentire la possibilità di effettivo esercizio dell'istituto partecipativo oggetto del presente Capo;

- c) per l'organizzazione e il buon funzionamento dell'Assemblea, mette a disposizione, tra l'altro, un apposito team organizzativo, con competenze specifiche di segreteria amministrativa, supporto operativo, comunicazione interna ed esterna, facilitazione, conduzione e reportistica dei lavori dell'Assemblea stessa, che garantisca neutralità e terzietà, anche tramite la collaborazione di soggetti terzi.
3. L'Assemblea cittadina ha il diritto di ottenere dal Comune e parimenti il Comune ha il diritto di fornire all'assemblea, tutte le informazioni appropriate e utili, affinché il confronto e l'attività deliberativa possano svolgersi in modo il più possibile consapevole e informato e affinché le proposte e raccomandazioni da deliberare abbiano caratteristiche di fattibilità, sostenibilità e compatibilità con il quadro normativo tali da garantirne la successiva concreta possibilità di recepimento e di attuazione.
 4. Per la stessa finalità di cui al comma precedente, l'Assemblea ha il diritto di ottenere l'intervento nell'assemblea del Sindaco, degli Assessori e delle Assessorato, di Consigliere e Consiglieri delegati, di funzionari delegati e di personale tecnico amministrativo del Comune o di suoi organismi, aziende, istituzioni, enti e società, competenti sull'oggetto dell'assemblea stessa. Parimenti, il Comune ha il diritto di intervenire nell'assemblea tramite gli anzidetti soggetti.

Art. 54 - Fasi, modalità di svolgimento e conclusione dell'assemblea

1. L'Assemblea cittadina si svolge attraverso quattro fasi principali:
 - i) l'informazione e la formazione;
 - ii) l'ascolto e il confronto;
 - iii) la deliberazione;
 - iv) la decisione finale.
2. Nella prima fase, di informazione e formazione, al fine preliminare di creare un clima di collaborazione e di disporre del necessario patrimonio di conoscenze e competenze di base sull'oggetto sul quale l'Assemblea è chiamata a deliberare, i e le componenti:
 - sviluppano una conoscenza reciproca;
 - ricevono un'illustrazione chiara e sintetica dell'oggetto stabilito e del mandato affidato dal Consiglio comunale all'Assemblea;
 - consultano documentazione, a loro fornita o da loro richiesta;
 - ascoltano e interrogano esperti sul tema, individuati dal Comitato di supporto in modo imparziale o comunque adeguatamente bilanciato;
 - individuano mediante estrazione a sorte, tra coloro che abbiano dato disponibilità, due portavoce dell'Assemblea, appartenenti a generi diversi, chiamati da quel momento a far parte del Comitato di coordinamento ai sensi del precedente art. 49, comma 2.
3. Nella seconda fase, di ascolto e confronto, al fine di acquisire elementi conoscitivi e valutativi e posizioni diverse sull'oggetto dell'Assemblea, i e le componenti audiscono e si confrontano con rappresentanti di soggetti portatori di interessi collettivi o di categoria rilevanti in campo ambientale, sociale ed economico, individuati secondo le modalità stabilite dal Comitato di supporto, nonché con la Giunta e il personale tecnico-amministrativo del Comune e di altre istituzioni ed enti coinvolti competenti sull'oggetto dell'assemblea e con i referenti o coordinatori di eventuali ulteriori percorsi partecipativi promossi dall'amministrazione ai sensi del presente Regolamento, già conclusi o in fase di svolgimento.

4. Nella terza fase, di deliberazione, al fine di giungere alla migliore e più condivisa definizione delle proposte e raccomandazioni da assumere, i e le componenti sviluppano un confronto creativo e libero interno all'Assemblea, sia in gruppi di lavoro che in modalità plenaria, col supporto di specifiche professionalità di facilitazione. In questa fase, l'Assemblea e il Comune, tramite la Giunta e gli uffici, hanno facoltà rispettivamente l'una di ottenere e l'altro di rappresentare valutazioni preliminari in merito alla fattibilità, sostenibilità e compatibilità normativa delle idee in discussione. A quest'ultimo riguardo, in particolare, le proposte e raccomandazioni oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea non possono risultare, in ogni caso, in contrasto con obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dall'amministrazione comunale.
5. Nella quarta fase, di decisione finale, i e le componenti definiscono conclusivamente e approvano in forma scritta le proposte e raccomandazioni rivolte dall'Assemblea cittadina al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 6-bis, comma 4 dello Statuto. Esse devono risultare pertinenti all'oggetto dell'Assemblea definito dal Consiglio, e, a seconda della sua finalità propositiva oppure consultiva stabilita nella deliberazione di indizione ai sensi dell'art. 48, comma 2, lett. b), sono rese come posizioni sul tema indicato, oppure come risposta ai quesiti formulati o come parere sulle proposte avanzate. Le proposte e raccomandazioni devono essere esaurientemente motivate e contenere le ragioni per cui alcune posizioni, interessi, pareri raccolti nella seconda fase sono stati valutati come prevalenti rispetto ad altri. Per l'approvazione, si procede il più possibile secondo il metodo del consenso, come definito all'art. 52, comma 2; solo una volta esperita infruttuosamente tale modalità e all'esclusivo fine di esprimersi entro il termine finale di durata dell'assemblea, si può procedere mediante votazione, a seguito della quale sono considerate approvate le proposte e raccomandazioni che abbiano conseguito almeno la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.
6. L'Assemblea cittadina, come ultimo adempimento prima di sciogliersi, elegge in suo seno, con le stesse modalità individuate dal comma precedente, la rappresentanza ristretta di componenti che costituiranno il Comitato di monitoraggio, ai sensi del precedente art. 49, comma 5.
7. La Commissione di coordinamento, con il supporto del team organizzativo, provvede alla redazione di un rapporto finale, che espone in modo chiaro tutto il processo seguito, gli esiti dell'Assemblea, le motivazioni che hanno condotto a quegli esiti e le eventuali opinioni di maggioranze e minoranze espresse dai componenti.
8. Al termine dei lavori, le proposte e raccomandazioni di cui al comma 5, i nominativi della rappresentanza di cui al comma 6 e il rapporto finale di cui al comma 7 sono trasmessi senza indugio al Sindaco, alla Presidenza del Consiglio comunale e agli organi di governance di cui all'art. 49.
9. L'amministrazione comunale cura la rapida pubblicazione dei documenti di cui al comma precedente sull'albo pretorio on-line dell'ente, sull'homepage del sito internet istituzionale e nell'apposita sezione dedicata all'Assemblea cittadina, e provvede alla loro diffusione a mezzo di comunicati stampa, newsletter informative e sui social network comunali.

Art. 55 - Esame e decisione del Consiglio sugli esiti dell'assemblea

1. La Presidenza del Consiglio comunale assicura l'informazione alla Conferenza dei Presidenti delle Commissioni e alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari per il tempestivo esame delle proposte e raccomandazioni approvate dall'Assemblea

cittadina, tramite un'adeguata istruttoria nelle Commissioni consiliari competenti per tema, udendo in tale sede anche il Comitato di monitoraggio di cui all'art. 49, comma 1, lett. d), e la successiva presentazione, discussione e deliberazione in merito da parte del Consiglio comunale. All'istruttoria e alla discussione partecipa anche la Giunta, che esprime la propria motivata posizione in merito alle anzidette proposte e raccomandazioni.

2. Entro il termine di quattro mesi dalla trasmissione della decisione finale approvata dall'Assemblea cittadina ai sensi dell'art. 54, comma 5, il Consiglio comunale è tenuto a prendere in esame, valutare, dibattere ed infine esprimersi sugli esiti dell'assemblea cittadina, in particolare decidendo sulle proposte e raccomandazioni approvate dalla stessa, ai sensi dell'art. 6-bis, comma 4 dello Statuto.
3. A tal fine, il Consiglio comunale approva un'apposita deliberazione di decisione sugli esiti dell'Assemblea cittadina, con la quale:
 - a) esamina in modo approfondito nella parte di premessa e motivazionale e conclusivamente dichiara nella parte deliberativa di accogliere, accogliere in parte, modificare o rigettare distintamente ciascuna delle proposte e raccomandazioni;
 - b) fornisce ampia, specifica e comprovata motivazione nel caso intenda discostarsi dagli esiti dell'Assemblea, con separato riferimento a ciascuna delle proposte e raccomandazioni accolte solo parzialmente, modificate o rigettate;
 - c) approva gli indirizzi per la conseguente attività della Giunta e degli uffici e servizi volta ad assicurare l'efficace attuazione delle proposte e raccomandazioni recepite, individuando a tal fine gli obiettivi strategici, i tempi, le azioni amministrative, gli Assessori e gli uffici competenti;
 - d) individua gli strumenti di pianificazione e programmazione e i provvedimenti amministrativi del Comune che eventualmente richiedano un adeguamento o aggiornamento alla luce delle proposte e raccomandazioni recepite, fissando un termine per provvedervi da parte degli organi competenti;
 - e) stabilisce le modalità e i tempi di monitoraggio e di verifica dello stato di attuazione, in coerenza con quanto previsto dal successivo articolo.

Art. 56 - Attuazione, monitoraggio e verifica

1. Dell'attuazione delle raccomandazioni e proposte e del suo monitoraggio continuativo, anche avvalendosi degli ordinari strumenti di controllo e rendicontazione, sono responsabili tutti gli organi di governo e di gestione del Comune, secondo le competenze di ciascuno, per funzione e per materia, definite dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dagli strumenti di programmazione delle attività dell'Ente.
2. A seguito dell'approvazione della deliberazione consiliare, gli obiettivi gestionali discendenti dalle raccomandazioni e proposte e dai relativi indirizzi approvati dal Consiglio comunale sono integrati dalla Giunta con apposita deliberazione nella programmazione operativa ed esecutiva dell'Ente e nel relativo sistema di monitoraggio, controlli interni e rendicontazione, e costituiscono elemento di valutazione della performance organizzativa dei Dirigenti competenti per l'attuazione.
3. Alla periodica verifica politico-amministrativa dello stato di attuazione provvede il Consiglio comunale, almeno una volta all'anno, tramite le competenti Commissioni consiliari, alle cui sedute partecipano e relazionano la Giunta e il Comitato di monitoraggio, ed, eventualmente, anche mediante la successiva iscrizione e

discussione di apposito argomento all'ordine del giorno di una seduta di Consiglio comunale.

Art. 57 - Pubblicità e trasparenza del processo

1. L'intero processo dell'Assemblea cittadina è improntato ai principi di partecipazione democratica, pubblicità e trasparenza, ai sensi dell'art. 6-*bis*, comma 5 dello Statuto. 2. Il Comune assicura la più ampia pubblicità del processo dell'Assemblea cittadina, accompagnando l'eventuale iniziativa popolare, l'indizione, la selezione dei componenti, lo svolgimento, la conclusione, l'esame e la successiva attuazione degli esiti, con una continua attività di comunicazione esterna e interna, mediante tutti i canali tradizionali e digitali disponibili, verso la cittadinanza, i soggetti portatori di interesse e gli organi dell'amministrazione comunale stessa.
3. Il Comune garantisce la massima trasparenza dell'attività dell'Assemblea cittadina, anche mediante la tempestiva pubblicazione on-line, nell'homepage del sito internet istituzionale con rinvio ad apposita sezione o all'eventuale sito internet dell'assemblea creato all'uopo, di tutti gli atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione, della composizione, agenda dei lavori e rendicontazione dell'andamento delle riunioni dell'assemblea e degli organi di governance, dei documenti esaminati o prodotti, nonché del monitoraggio e della verifica dello stato di attuazione di proposte e raccomandazioni.

Nel "Titolo VI – Disposizioni finali" del Regolamento:

- l'art. 45, rubricato "Violazioni", è rinumerato come art. 58;
- l'art. 46, rubricato "Verifica dell'attuazione", è rinumerato come art. 59.